



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

**OGGETTO:** stipula della convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica di Roma per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi in favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Psicologia.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12 GIU. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Visti:

- la Legge 18/02/1989 n.56, "*Ordinamento della professione di psicologo*" che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeuta e, in particolare, l'articolo 3 che subordina l'esercizio della predetta attività ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, da attivarsi ai sensi del D.P.R. 10/03/1962, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto;
- la Legge 24/06/1997 n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" ed il successivo regolamento attuativo adottato con Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, che statuiscono che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma persegue soltanto obiettivi didattici e di conoscenza del mondo lavorativo;
- il Decreto Ministeriale 11/12/1998 n. 509, "*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15/05/1997 n. 127*" con particolare riguardo agli articoli 2 e 8;
- l'Ordinanza Ministeriale 10/12/2004 e ss.mm.ii., "*Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia*";
- la Legge 08/11/2021, n. 163 "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*";
- i Decreti interministeriali n.554 del 06/06/2022, n.567 del 20/06/2022, n. 654 del 05/07/2022 stabiliscono le nuove modalità operative del tirocinio pratico-valutativo in psicologia e della prova pratica finale, adattando i corsi di laurea ai nuovi requisiti e statuendo che l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, con iscrizione all'albo A degli psicologi, avviene previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica;

**Premesso** che rientra tra gli interessi dell'ASST Gaetano Pini-CTO l'interazione con gli Istituti di alta formazione che offrono corsi specialistici nelle diverse discipline di ambito sanitario, quale opportunità di scambio conoscitivo, di studio e di ricerca;

**Vista** la nota del 03/06/2025, agli atti, con la quale l'Università Niccolò Cusano Telematica di Roma ha chiesto a questa Azienda Sanitaria la disponibilità a stipulare specifica convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi (TPV) professionalizzanti presso le strutture aziendali da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Psicologia, preordinati all'ammissione degli stessi all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

**Dato atto** che:

- l'Università degli Studi Niccolò Cusano telematica è legalmente riconosciuta dal MIUR con D.M. n. 528 del 14/06/2013 e abilitata alla formazione a livello universitario e post universitario in diverse discipline tra le quali si annovera quella di Psicologia;
- con nota del 05/06/2025, la UOC Affari Generali e Legali ha avviato istruttoria e chiesto parere alla Neuropsicologa e Psicoterapeuta aziendale, dott.ssa Ranghetti, in merito alla opportunità di accogliere gli studenti specializzandi dell'Istituto istante, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze organizzative dell'Azienda;
- in data 06/06/2025, la Neuropsicologa interpellata ha espresso parere favorevole all'accoglienza di massimo n. 1 studente all'anno, in quanto in Azienda è presente la figura di un professionista psicologo che può svolgere la funzione di tutor aziendale e affiancare gli studenti durante il periodo formativo;

**Evidenziato** che i tirocini di che trattasi hanno sia finalità formative che di addestramento professionale sul campo legate alle esigenze e alle opportunità del mondo del lavoro e consentono la partecipazione ad una ampia gamma di attività professionali inerenti al ruolo e alla funzione di psicologo, quali l'utilizzo di strumenti conoscitivi e di intervento per il sostegno in ambito psicologico;

**Visto** il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condivisa tra le parti in data 11/06/2025, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'Università degli Studi Niccolò Cusano quale soggetto Promotore l'impegno a:
  - garantire le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi (art.8);
  - garantire la Formazione per la sicurezza, ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 (art. 9);
- per l'ASST Gaetano Pini -CTO quale Soggetto Ospitante l'impegno a:
  - accogliere presso le proprie strutture n. 1 tirocinante/anno provvisto di progetto formativo individuale (art.1);
  - nominare un Tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo, dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio (art.4);
  - garantire, secondo normativa vigente, la formazione specifica ex art. 36 D.Lgs. 81/08 e l'informazione ai lavoratori ex art. 36 D.Lgs. 81/08 (art.9);

**Precisato** che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 2 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Socio Sanitario conservato in atti;

**Dato atto** di demandare alla Dott.ssa Alessandra Ranghetti, Neuropsicologa e Psicoterapeuta aziendale, in qualità di Tutor supervisore, il monitoraggio sull'attuazione della convenzione di che trattasi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano telematica, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi e professionalizzanti presso l'ASST Gaetano Pini-CTO in favore degli studenti iscritti alla Facoltà di Psicologia;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica di Roma per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi e professionalizzanti presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli studenti iscritti alla Facoltà di Psicologia;
2. di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 2 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di demandare alla Dott.ssa Alessandra Ranghetti, Neuropsicologa e Psicoterapeuta aziendale in qualità di Tutor supervisore il monitoraggio sull'attuazione della convenzione di che trattasi;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa

(Atti n. 2025 1.1.3/21)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 12 GIU. 2025

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 13 GIU. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Szpodi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto



## *Facoltà di Psicologia*

### **CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ALBO A) E POST- LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (ALBO B) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA**

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944.

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, d'ora in poi denominata “Azienda” con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada ivi domiciliata per la carica;

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Visto il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;

Visto il D.M. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

Visto il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” e successive modificazioni (L. 170/2003);

Vista la L.170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Viste le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;



Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo.

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1

L'Azienda si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con le proprie capacità/disponibilità organizzative, n.1 studente per anno in tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

### Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, ha inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- 750 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi nell'arco di massimo 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo,
- 500 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi obbligatoriamente in 6 mesi continuativi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze, le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio (12 mesi per l'albo A; 6 mesi per l'albo B).

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini dell'Università e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini dell'Università, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del

D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

### Art. 4

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo.

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.
- b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia.

#### Art. 5

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Azienda ospitante.

L'Azienda non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non può considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### Art. 6

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini dell'Università in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente:

- alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor;
- all'attestato di frequenza rilasciato dall'Azienda ospitante (con l'indicazione del nominativo Tutor, del periodo di svolgimento del tirocinio e delle ore svolte), firmato dal Tutor supervisore;
- al giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dalla struttura e firmato dal tutor supervisore.

#### Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

#### Art. 8

La presente convenzione, di validità biennale, decorre dalla data di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante PEC.

## ART. 9

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, come sotto riportato:

L'Azienda garantisce:

- in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma;
- l'Informazione ai tirocinanti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08;
- la verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA del Soggetto Promotore, ove ricorrano i presupposti di legge;
- la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) laddove necessari.

L'Università garantisce la Formazione dei tirocinanti per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08.

## Art. 10

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei tirocinanti, ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli stessi svolte nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai Tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a:

- mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione;
- a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative;
- a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intelligibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati;
- a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 11

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

#### Art. 12

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, al Foro esclusivo e non concorrente di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto (con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii. – se previsto).

ASST Gaetano Pini-CTO  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Lattuada

Università Niccolò Cusano  
Il Delegato del Presidente del C.d.A.  
Avv. Fabio Santella